



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 792

DEL 19 luglio 2017

OGGETTO: Istanza singola – Procedura negoziata sotto soglia mediante MEPA per fornitura biennale di garze idrofile sterili laparotomiche con bario – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 202.000,00; S.A.: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata-Verona.

PREC 106/17/F

Art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016

Il Consiglio

VISTA l’istanza acquisita al prot. ANAC n. 005968 del 17.1.2017, con la quale società CO.DI.SAN. Spa contesta l’esclusione dalla gara e, conseguentemente, la mancata attivazione da parte della Stazione appaltante del soccorso istruttorio ai fini dell’integrazione dell’offerta tecnica, nella parte in cui le schede tecniche del prodotto non riportano l’indicazione della percentuale di solfato bario presente nelle garze;

CONSIDERATO che l’impresa istante ritiene l’irregolarità in cui è incorsa di natura meramente formale e dunque sanabile mediante soccorso istruttorio, posto altresì che la Stazione appaltante, avendo a disposizione il campione di garza depositato in fase di offerta, mediante una semplice analisi di laboratorio avrebbe potuto accertare la percentuale di solfato di bario presente nelle garze proposte;

VISTA la memoria di replica della Stazione appaltante, la quale sostiene che il Capitolato speciale specificava chiaramente che:

- a) *“I documenti richiesti costituiscono elementi necessari per la valutazione qualitativa. E’ pertanto interesse dell’Operatore Economico presentare completa ed esaustiva documentazione tecnica ai fini di una migliore valutazione da parte della Commissione Giudicatrice”* (art. 2);
- b) *“... che saranno comunque escluse dalla gara le offerte che, sulla base della documentazione tecnica inviata dalle ditte concorrenti, risulteranno non conformi alle caratteristiche tecniche indispensabili stabilite dal Capitolato”* (art. 5);
- c) *“... l’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 non potrà comunque trovare applicazione nel caso di offerte economiche e/o tecniche parziali”* (art. 6);
- d) *“la percentuale di solfato di bario deve essere almeno pari al 60%”,*

e che l’irregolarità imputata alla CO.DI.SAN. riguarda un aspetto dell’offerta tecnica, che come tale non è soggetta a regolarizzazione mediante soccorso istruttorio e che tale carenza “non può



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ritenersi sanata dalla presentazione della campionatura... poiché la percentuale di solfato di bario avrebbe dovuto essere verificata tramite apposito esame in laboratorio di merceologia, che la ditta concorrente avrebbe dovuto inserire tra i documenti tecnici”;

VISTA la memoria della società Benefis Srl, aggiudicataria della gara, che al pari della Stazione appaltante sostiene che *“l’omissione nella quale è incorsa CO.DI.SAN. costituisce un’irregolarità essenziale dell’offerta tecnica, come tale non sanabile con il soccorso istruttorio”* e che *“ove si accettasse la tesi di controparte, i concorrenti potrebbero limitarsi a presentare la campionatura senza allegare nessun documento tecnico, rimettendo alla stazione appaltante le anche lunghe e dispendiose attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara”;*

CONSIDERATO che la *lex specialis* è stata chiara nello specificare che la documentazione richiesta doveva riportare tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell’offerta e che l’elemento imprescindibile della presenza nelle garze di una percentuale minima di solfato di bario, a differenza di altri elementi valutabili immediatamente dalla semplice analisi visiva del campione depositato, non è valutabile *ictu oculi* e, d’altra parte, la Stazione appaltante non può provvedere a commissionare o a effettuare direttamente le analisi di laboratorio richieste per la presentazione dell’offerta e che pertanto costituiscono un onere degli operatori economici che intendono partecipare alla gara;

RITENUTO di confermare il principio per cui il soccorso istruttorio è ammissibile esclusivamente nei casi di mancanza di elementi formali della domanda per sanare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo *“con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”;*

RITENUTO che l’offerta della CO.DI.SAN. è risultata incompleta con riferimento ad un elemento afferente all’offerta tecnica,

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, non applicabile al caso di specie l’istituto del soccorso istruttorio e dunque legittima l’esclusione della CO.DI.SAN. disposta dalla Stazione appaltante.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 luglio 2017

Il Segretario Maria Esposito